



ENTE CASSA E SCUOLA EDILE
della provincia di Pistoia

P.zza Garibaldi, 4 - 51100 Pistoia
☎ 0573.21128 r.a. - Fax 0573.27034
Internet: www.cassaedilepistoia.it
e-mail: info@cassaedilepistoia.it
Cod. Fiscale 80004310472

Pistoia lì, 03.02.2011

ALLE IMPRESE ISCRITTE
Loro Sede

AGLI STUDI DI CONSULENZA
Loro Indirizzo

OGGETTO: PART TIME

Con riferimento alla nostra circolare pubblicata sul sito nella sezione durc/applati, Vi comunichiamo che a partire dalle denunce relative al **gennaio 2011**, la Cassa Edile dovrà verificare il rispetto dei limiti previsti dalle normative contrattuali per i rapporti di lavoro part time attivati successivamente al 1° gennaio 2011. A tal fine andranno presi in esame tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale in essere presso l'impresa a prescindere dalla data della loro attivazione ed i contratti a tempo parziale attivati fino al 31/12/2010 saranno considerati validi.

Nel caso di superamento dei limiti contrattuali, **per i contratti stipulati successivamente al 1 gennaio 2011**, la Cassa Edile richiederà un' integrazione degli accantonamenti e dei contributi dovuti, calcolata sull'orario ordinario di lavoro, in favore degli operai erroneamente dichiarati a tempo parziale. L'impresa sarà invitata a regolarizzare entro un termine di 15 giorni. Qualora l'impresa non provveda alla regolarizzazione nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI (Banca dati Nazionale Imprese Irregolari) con conseguente esito negativo in caso di richiesta di DURC.

Vi esponiamo di seguito, indicativamente, le verifiche che saranno attuate a livello mensile da parte della Cassa Edile, anche con l'ausilio del MUT.

- 1) **Presenza di un solo rapporto di lavoro part-time** (attivato successivamente al 1 gennaio 2011) con qualifica inferiore al IV livello per le imprese che non abbiano dichiarato nella denuncia mensile almeno n. 4 operai a tempo pieno. In tal caso, sarà verificato il rispetto del limite del 30% del numero dei part-time, in relazione al numero totale (compresi quelli eventualmente denunciati presso altre Casse edili) degli operai a tempo pieno in forza presso l'impresa. Per le imprese edili fino a n. 3 dipendenti che applicano il contratto artigianato è richiesto l'invio alla Cassa Edile della comunicazione trasmessa alle Organizzazioni Sindacali Territoriali ai sensi della normativa contrattuale vigente.
- 2) **Denunce contenenti più rapporti di lavoro part time.** Sarà verificato l'eventuale superamento del limite del 3% del numero di operai a tempo parziale rispetto alla totalità dei dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri, dirigenti). Per definire il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, il numero dei lavoratori part time va conteggiato in proporzione all'orario svolto.

Le imprese potranno dichiarare sul MUT i casi di esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi di ricorso ai rapporti di lavoro part time, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (ad es. lavoratori in pensione, addetti al restauro, motivi di salute ecc...). Nei casi di ricorso al part time per ragioni di salute o assistenza ai familiari, l'impresa, su esplicita richiesta della Cassa Edile, dovrà fornire la documentazione relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro.

